



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 6 - 1/2015](#) ▶ Confermata la giurisprudenza restrittiva della giurisdizione contabile sugli amministratori delle società partecipate. Annotazione alle sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22608 e 22609/2014

Confermata la giurisprudenza restrittiva della giurisdizione contabile sugli amministratori delle società partecipate. Annotazione alle sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22608 e 22609/2014

di [Alberto Rissolio](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole chiave: responsabilità amministrativa, società private a partecipazione pubblica, *in house providing*.

Riferimenti normativi: art. 103, comma 2, Cost.; art. 13 r.d. 12/07/1934, n. 1214; art. 1, comma 4, l. 14/01/1994, n. 20, artt. 2393, 2393 *bis* e 2395 c.c., art. 12 dir. 2014/24/UE

Massima: *Si conferma l'interpretazione restrittiva del concetto di società in house, e della giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori della stessa (sent. nn. 5491 e 7177/2014).*

[id=:/20141027/snciv@sU0@a2014@ n22608@tS.clean.pdf">Link alla sentenza n. 22608/2014](#)

[id=:/20141027/snciv@sU0@a2014@ n22609@tS.clean.pdf">Link alla sentenza n. 22609/2014](#)

Con la sentenza n. 26283/2013, già annotata sul n. 3 di questa rivista, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di responsabilità per *mala gestio* degli organi sociali per danni cagionati al patrimonio di società partecipate, avevano aperto spiragli, all'apparenza non irrilevanti, per l'intervento della Corte dei conti.

Se, infatti, in linea generale l'autonomia patrimoniale e soggettiva della società partecipata esclude la configurabilità di una responsabilità erariale in capo agli amministratori che compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, tale responsabilità è, invece, concepibile nell'ipotesi di società *in house*, in ragione della sua speciale natura di articolazione interna dell'ente controllante.

Le sentenze in oggetto, pur collocandosi nel solco dell'autorevole precedente arresto, forniscono qualche ulteriore indicazione applicativa, che consente di meglio inquadrare la portata concreta del principio.

I fatti alla base delle due pronunce hanno molti punti in comune. Da una parte, vi sono gli amministratori di una società ad integrale partecipazione pubblica accusati di aver indebitamente sostenuto una serie di spese "di rappresentanza", quali abbonamenti allo stadio o teatrali. Dall'altra, a un amministratore di una società interamente partecipata da comuni è stato chiesto un risarcimento del danno all'immagine nei confronti della società stessa, per il fatto di esser stato condannato per reati di corruzione. Al di là delle particolarità di ciascuna fattispecie, in entrambi i casi vi sono amministratori ritenuti responsabili di danni causati a società per azioni ad integrale partecipazione pubblica.

La questione giuridica di fondo era se tali società fossero, o meno, *in house*, e soggette alla giurisdizione della Corte dei conti.

Le Sezioni Unite, in aderenza a una giurisprudenza consolidata attraverso le sentenze nn. 5491/2014 e 7177/2014, concentrano la loro analisi sulle previsioni statutarie.

Poiché, però, entrambe le società coinvolte, attraverso successive modifiche dei rispettivi statuti, sono nel tempo andate conformandosi al modello dell'*in house*, il primo profilo rilevante consiste nell'individuare la versione dello statuto temporalmente rilevante.

Sotto questo profilo, la Corte aveva già precisato che, nel procedere in tale indagine, occorre considerare le condizioni in essere al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (sentenza n. 7177/2014).

Questo passaggio è all'apparenza ineccepibile, ma necessiterebbe, forse, di qualche ulteriore riflessione su quelle ipotesi in cui vi sia una discrasia temporale tra la condotta e le sue conseguenze dannose sul patrimonio della società. In tal caso, se nelle more del prodursi del danno la società subisse trasformazioni tali da ricondurla nell'alveo dell'*in house*, sarebbe davvero certa l'esclusione di un danno erariale, in quanto incidente sulle casse di un soggetto che ormai è a tutti gli effetti articolazione di un ente pubblico?

I tre requisiti che consentono di qualificare una società come *in house* sono quelli ormai noti: azionariato integralmente pubblico, attività svolta prevalentemente in favore degli enti partecipanti "in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale" e c.d. "controllo analogo" a quello sugli uffici interni (sentenza n. 5491/2014). Non basta però che tali situazioni si manifestino in un dato momento; occorre, invece, che trovino concretizzazione in apposite clausole statutarie vigenti, tali da escludere modifiche, anche solo potenziali, della struttura societaria. Per esemplificare: non è sufficiente che la totalità delle azioni sia in mano pubblica; lo statuto deve anche espressamente escludere l'ingresso di capitali privati.

Nell'ambito degli appalti pubblici, questo tipo di impostazione ha senz'altro una sua solida *ratio*. A fronte di un potenziale ingresso di soggetti privati, così come una sia pur non attuata possibilità di agire sul mercato libero, è bene evitare forme di affidamento diretto in deroga all'evidenza pubblica, a fronte dell'alterazione del gioco concorrenziale che ne deriverebbe. Non è, però, detto che questa logica del "potenziale" sia altrettanto ragionevole laddove ci si occupi di sanzionare un danno erariale.

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



DRAS

Mi piace quest

Da un punto di vista formale, è certo vero che la normale società partecipata è un soggetto autonomo rispetto all'ente pubblico azionista, così come, invece, la società *in house* ne costituisce un'articolazione interna. Non sempre, però, la distinzione è così netta. Si immagini una società integralmente partecipata da un singolo ente, che svolge la sua attività prevalente in suo favore, pur senza che ciò sia imposto da clausole statutarie: la differenza, rispetto ad una società *in house* si fonda, a questo punto, esclusivamente sulle previsioni di statuto. A fronte di differenze minime, e a conti fatti, astratte, l'amministratore che compie atti contrari ai propri doveri incorre in responsabilità profondamente diverse: civilistica in un caso ed erariale nell'altro.

In ogni caso, maggior chiarezza applicativa potrà discendere dalla nuova definizione di società *in house* contenuta nella direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che all'art. 12 positivizza i requisiti dell'istituto, introducendo qualche importante novità rispetto alla giurisprudenza consolidata, quale, ad esempio, la possibile presenza di capitale privato, purché esso non determini controllo o potere di veto.

Tweet

Like

Sign Up to see what your friends like.

G+

Pubblicato in [Newsletter n. 6 - 1/2015](#)

Keywords: [Finanze e contabilità](#)

[Torna in alto](#)